



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

Roma, 19 maggio 2021
Prot. 2021/041

Ai soci

Alle Sedi territoriali

Ai componenti
Consiglio di Presidenza ANEC

Alle Presidenze ACEC e FICE

Loro Sedi

Oggetto: decreto legge 18 maggio 2021 n. 65 – Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Siamo con la presente ad inviare i dettagli del nuovo decreto legge che ha validità da mercoledì 19 maggio 2021 e che, come misura principale, prevede **spostamento dell'inizio dell'orario di limitazione degli spostamenti alle ore 23.00**. Dal 07 giugno, in zona gialla, sarà spostato alle ore 24.00 per poi cessare definitivamente a decorrere dal 21 giugno, sempre in zona gialla.

Qui di seguito la sintesi dei punti principali.

L'**articolo 1** prevede che:

- **fino al 6 giugno 2021**, in zona gialla, i **limiti** orari agli **spostamenti** hanno **inizio alle ore 23:00** e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- **Dal 7 giugno al 20 giugno 2021**, in zona gialla, i **limiti** orari agli spostamenti **hanno inizio alle ore 24:00** e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
- **Dal 21 giugno 2021**, in zona gialla, **cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti**
- Nelle **zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti**.

L'**articolo 2** prevede che dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di **ristorazione**, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA *PRESIDENZA NAZIONALE*

L'**articolo 3** dispone che dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le **attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili **possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi**.

L'**articolo 4** anticipa, in zona gialla, la riapertura delle **palestre** al 24 maggio 2021 e consente, inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di **piscine** e centri natatori anche in impianti coperti, sempre in conformità ai predetti protocolli e linee guida. Infine, sempre dal 1° luglio 2021, in zona gialla, si prevede che possano svolgersi anche le **attività dei centri benessere**.

L'**articolo 5** dispone che, in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la **presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive** diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

L'**articolo 6** consente dal 22 maggio 2021, in zona gialla, la riapertura degli **impianti nei comprensori sciistici**.

L'**articolo 7** consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

L'**articolo 8** consente dal 15 giugno 2021, in zona gialla, le attività dei **parchi tematici e di divertimento**.

L'**articolo 9** consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**, anche al chiuso e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

L'**articolo 10** dispone che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i **corsi di formazione pubblici e privati** possono svolgersi anche in presenza.

L'**articolo 11** prevede che, in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della **cultura** sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA PRESIDENZA NAZIONALE

fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Per gli **istituti e i luoghi della cultura** che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni sono altresì **aperte al pubblico le mostre**.

L'**articolo 12** dispone che i **protocolli e le linee guida** sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'**articolo 13** disciplina le **nuove disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni**. In particolare, in sostituzione del parametro del Rt, si attribuisce rilievo primario al parametro dell'incidenza (numero di casi di contagio su 100.000 abitanti). Inoltre, sono denominate:

- a) "**Zona bianca**": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- b) "**Zona gialla**": le regioni nei cui territori alternativamente:
 - 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
 - 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: - 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, - 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
- c) "**Zona arancione**": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;
- d) "**Zona rossa**": le regioni nei cui territori alternativamente:
 - 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
 - 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

- 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.

Si delinea poi la disciplina applicabile al periodo transitorio che coincide con quello che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 16 giugno 2021. In tale lasso di tempo, continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che, all'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento, risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore.

L'**articolo 14** dispone che la **certificazione verde COVID-19** ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

L'**articolo 15** stabilisce le **sanzioni** applicabili per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 del decreto.

L'**articolo 16** dispone che, **fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021** e che resta fermo, per quanto non modificato dal decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (DL Riaperture).

L'**articolo 17** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Simone Gialdini)